



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13-12-2004 (punto N. 12)

Delibera

N .1269

del 13-12-2004

Proponente

TITO BARBINI

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Dirigente Responsabile: Paolo Baroncini

Estensore: Marco Minucci

Oggetto:

L.R. 21/2004 - Distretti rurali. Approvazione modalità di presentazione e criteri di valutazione delle istanze di riconoscimento dei distretti rurali (art. 4 comma 1).

Presidente della seduta: CLAUDIO MARTINI

Segretario della seduta: CARLA GUIDI

Presenti:

TITO BARBINI

PAOLO BENESPERI

CHIARA BONI

AMBROGIO BRENNIA

SUSANNA CENNI

TOMMASO FRANCI

MARCO MONTEMAGNI

ENRICO ROSSI

MARIA CONCETTA ZOPPI

Assenti:

RICCARDO CONTI

ANGELO PASSALEVA

ALLEGATI N°: 1

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Criteri di valutazione

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 5 aprile 2004 n. 21, recante “Disciplina dei distretti rurali”,

Richiamato l’articolo 4, comma 1, della legge regionale avanti richiamata, con il quale viene affidata alla Giunta Regionale la definizione delle “modalità per la presentazione delle istanze di riconoscimento, nonché i criteri di valutazione delle stesse” nel rispetto degli elementi indicati alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo comma;

Tenuto conto che la legge regionale sopra richiamata non indica alcuna scadenza per la presentazione delle istanze di riconoscimento e che conseguentemente tale presentazione può assumere carattere permanente;

Richiamato l’articolo 3, comma 6, della legge regionale 5 aprile 2004 n. 21 con il quale si dispone che i soggetti aderenti all’accordo per la costituzione del distretto rurale, individuano “di norma in una Provincia...un coordinatore con compiti di referente”;

Visto il parere espresso dalla Seconda Commissione del Consiglio regionale in conformità a quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2004 n. 21 (prot. C.R. n. 13746/2.103.7/3 del 18 novembre 2004)

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1 – di approvare le seguenti modalità per la presentazione delle istanze di riconoscimento:

- a) le istanze di riconoscimento, redatte secondo le indicazioni ed i criteri di cui al successivo punto 2) della presente deliberazione, sono trasmesse, in duplice copia, dal coordinatore di cui al comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 5 aprile 2004 n. 21, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Regione Toscana- Direzione Generale dello Sviluppo Economico-Settore sviluppo agricolo e pesca, Via di Novoli 26 – 50127 Firenze, che provvederà ad inoltrarlo al comitato di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 5 aprile 2004 n. 21 entro quindici giorni dal suo ricevimento;
- b) il comitato, composto da esperti in materia di sviluppo rurale, di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 5 aprile 2004 n. 21, la cui composizione sarà stabilita dalla Giunta regionale con specifica deliberazione, esprimerà, entro novanta giorni dalla ricezione della istanza, le proprie valutazioni, dandone comunicazione alla Giunta regionale -Direzione Generale dello Sviluppo Economico-Settore sviluppo agricolo e pesca;
- c) il suddetto termine dei novanta giorni è sospeso ogni qualvolta il comitato di cui al precedente punto b) debba acquisire, per la prosecuzione delle proprie valutazioni, atti o documenti dal coordinatore di cui al comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 5 aprile 2004 n. 21;
- d) la Giunta Regionale dispone in merito al riconoscimento del distretto rurale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alle valutazioni del comitato di cui al precedente punto b).

2 - di approvare i criteri di valutazione delle istanze di riconoscimento dei distretti rurali redatti in conformità al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2004 n. 21, allegati e costituenti parte integrante della presente deliberazione (Allegato A);

3 – di stabilire che, in sede di valutazione delle istanze di riconoscimento dei distretti, non risulti penalizzante il punteggio attribuito alla voce “Giustificazione delimitazione territoriale” in caso di adeguata giustificazione e motivazione di eventuali parziali inserimenti di territori comunali nel distretto, come indicato dalla Seconda Commissione del Consiglio regionale nel parere richiamato in narrativa.

In ragione del particolare rilievo del provvedimento che, per il suo contenuto, deve essere portato alla conoscenza della generalità di cittadini, se ne dispone la pubblicazione in forma integrale, compreso l'allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 15 marzo 1996 n. 18 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti) così modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n. 63.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BARONCINI

Il Direttore Generale
ROBERTO ROSSINI